

SCHEMA TECNICA

Modifiche alla disciplina del settlement e del bilanciamento nel settore del gas naturale orientamenti per la revisione della regolazione

221/2024/R/gas (*)

Con il documento di consultazione 221/2024/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti per la revisione della disciplina del settlement e del bilanciamento, nonché del relativo meccanismo di incentivazione del responsabile del bilanciamento (RdB).

In particolare, vengono proposte innovazioni al TISG (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale) con particolare riferimento alle modalità per il passaggio dal trattamento annuale al trattamento mensile dei dati di misura e alla profilazione dei prelievi di gas naturale. Vengono altresì proposte innovazioni al TIB (Testo Integrato del Bilanciamento Gas) con riferimento al corrispettivo di aggiustamento applicato ai prezzi di sbilanciamento e agli strumenti di incentivazione del RdB. Di seguito la sintesi degli orientamenti posti in consultazione.

Modifiche alla disciplina del settlement

- *Tempistiche per il passaggio di trattamento da MY a MM*: si propone di effettuare il passaggio massivo di trattamento da MY (frequenza di rilevazione della misura inferiore alla mensile) a MM (frequenza di rilevazione della misura mensile senza dettaglio giornaliero) per tutti i PdR già dotati di *smart meter* di classe G4 e G6 a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2024.
- *Gestione del bilanciamento per i PdR MM*: si intende confermare che per i PdR MM siano considerati, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza degli UdB, i prelievi giornalieri previsivi definiti dall'RdB, con conseguente compensazione economica delle differenze con i prelievi attribuiti in esito alle sessioni di *settlement* alla stregua di quanto avviene attualmente per i PdR MY.
- *Modifiche alla formula di profilazione dei consumi*: si propone di affinare le modalità di determinazione del profilo giornaliero dei prelievi attesi in modo che possa approssimare quanto più possibile il profilo dei prelievi effettivi. Pertanto, si prospetta di integrare la formula utilizzata per la profilazione con un nuovo parametro - determinato e pubblicato dall'RdB - che consenta di tarare il profilo giornaliero dei prelievi attesi sulla base dell'andamento effettivo dei prelievi, rilevabile, giornalmente, dal totale dei prelievi dalla rete di trasporto.
- *Modifiche ai criteri di valorizzazione Δ_{UdB}^{MIO}* : si propone di utilizzare la media aritmetica, su base mensile, dell'IG Index GME per la valorizzazione della differenza tra prelievi stimati ed effettivi dei PdR MY e MM, in luogo dell'attuale media aritmetica del SAP di cui ai commi 16.2 e 24.2 del TISG. Si propone una analoga modifica anche per il comma 6.1 del TIVG (prezzo di riferimento per la determinazione delle condizioni economiche che trovano applicazione per la tutela della vulnerabilità), in luogo del prezzo PSV.
- *Possibilità che l'UdB divenga anche UdD*: si valuta una semplificazione dei processi di *settlement* e di allocazione della capacità prevedendo che l'UdB, già responsabile dei prelievi dei PdR nei confronti del servizio di trasporto e di bilanciamento, divenga anche UdD, entrando in un rapporto contrattuale diretto anche con le imprese di distribuzione.
- *Approvvigionamento dei volumi necessari al servizio di default trasporto (SdDT)*: si prospetta una modifica alla regolazione in vigore in materia di SdDT, prevedendo che i quantitativi di gas funzionali al SdDT possano essere approvvigionati dall'RdB alla stregua di quelli necessari al funzionamento del sistema (comma 1.4, lettera f) del TIB, Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas), ovvero anche secondo modalità dalla medesima definite e approvate dall'Autorità. In pratica, si prevede che l'RdB possa approvvigionarsi dei volumi necessari al SdDT anche tramite acquisti in anticipo rispetto al giorno gas e non solo nell'ambito del mercato del gas naturale organizzato dal GME.
- *Gestione approvvigionamento servizio alternativo di fornitura ai fini del settlement*: a seguito di segnalazioni circa complessità nell'applicazione della soluzione individuata per la "contabilizzazione" del servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio - utilizzato in caso di manutenzione della rete - nell'ambito delle procedure di *settlement* gas si propone di considerare nell'immesso al *city gate*, insieme

ai volumi risultanti dai verbali di misura, anche il quantitativo immesso tramite carro bombolaio. Il costo del quantitativo di gas sarebbe compensato dall'RdB all'impresa di distribuzione, riconoscendole un ammontare pari al prodotto fra i volumi immessi e il prezzo di approvvigionamento del gas necessario al funzionamento del sistema. L'RdB compenserebbe anche le componenti aggiuntive della tariffa di trasporto applicate al *city gate* onde evitare una duplicazione dei costi. Gli ammontari oggetto di compensazione dovranno, poi, essere dedotti dall'impresa di distribuzione dagli oneri applicati agli UdD in relazione al costo del servizio alternativo di fornitura ai sensi della regolazione vigente in materia.

Modifiche alla disciplina del bilanciamento

- *Aggiornamento dello small adjustment*: si propone di modificare il valore dello *small adjustment* (articolo 5, comma 1, lettera a) del TIB) secondo una formulazione che ne preveda una correlazione all'onere sotteso ad una operazione di finanziamento a breve termine, ovvero con aggiornamento giornaliero sulla base del prezzo *day-ahead*, in tal modo si potenzia l'incentivo all'auto-bilanciamento degli utenti, limitando utilizzi del mercato del bilanciamento potenzialmente distorsivi, per finalità diverse da quelle sue proprie/originarie.
- *Incentivi per migliorare le performance dell'RdB, innovazioni agli indicatori p2, p3, p4, e p5*: si propongono alcuni aggiustamenti al fine di rendere più efficace il potere incentivante:
 - in situazioni non ordinarie (prezzi di mercato particolarmente ridotti o eccessivamente volatili, per l'indicatore p2 che misura la performance dell'RdB negli interventi sul mercato);
 - in relazione alla gestione operativa del bilanciamento, mediante una contabilizzazione dei volumi oggetto di accordi di interconnessione tra RdB e gli altri operatori del settore nell'ambito delle performance p3, p4 e p5 più coerente con i ruoli di RdB e di trasportatore;
 - in relazione alla performance p4, mediante un incentivo differenziato tra semestre estivo e invernale;
 - in relazione alla performance p5, con una taratura dell'incentivo che lo renda più allineato alla performance ottenuta.
- *Introduzione di un nuovo indicatore di performance per l'RdB (p6)*: si propone di introdurre un indicatore di performance che incentivi l'RdB a migliorare la bontà della definizione dei prelievi attesi relativamente ai PdR con frequenza di misura diversa dalla mensile con dettaglio giornaliero.
- *Durata del periodo di incentivazione*: si propone per il sistema di incentivazione una durata quadriennale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 5 luglio 2024.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento